



Comune di Venaus

Provincia di Torino

Via Roma 4 – c.a.p. 10050 - ☎ 0122 505001 - 📠 0122 50385
Partita Iva: 01865850018

www.comune.venaus.to.it – info@comune.venaus.to.it
posta elettronica certificata: comune.venaus@legalmail.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Num. 4 del 14.01.2013

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASL PER LA DISPONIBILITÀ
DELLE SALE MORTUARIE DEGLI OSPEDALI DI SUSÀ E AVIGLIANA**

Punto n. ____

Seduta _____ del _____ ore _____

PRESENTI: _____

ASSENTI: _____

Note:

COMUNE DI VENAUS

PROVINCIA DI TORINO

Proposta n. 4 del 14.01.2013

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASL PER LA DISPONIBILITÀ DELLE SALE MORTUARIE DEGLI OSPEDALI DI SUSÀ E AVIGLIANA

PARERI

Per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto :

AREA DIREZIONE E AMMINISTRATIVA

Parere di regolarità tecnica (verifica della conformità alla normativa tecnica in materia) :

Favorevole

Venaus li, 14.01.2013

IL RESPONSABILE DELL' AREA
SIGOT LIVIO

AREA FINANZIARIA

Parere di regolarità contabile :

Favorevole

Venaus li, 14.01.2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA
LOMBARDI MARCO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.P.R. n. 285/1990, (Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria) espressamente recita:

"Art. 64

- Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.*
- Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvista di arredi per la deposizione dei feretri.*
- Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2.*

Art. 12

*I Comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
o morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
o morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
o ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.*

Art. 13

*1. I Comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
1. mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
2. deposito per un periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
3. deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività."*

- la L.R. 15/2011 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali: Modifiche della L.R. 20/2007" all'art. 3, recita:

All'art. 3, commi 5 e 6:

"5. Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, come individuati nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato, previa certificazione del medico curante o di medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

6. Oltre alle strutture comunali già esistenti, le strutture sanitarie pubbliche e private, che operano in regime di ricovero, in aggiunta alle salme di persone ivi decedute, ricevono, nei limiti delle proprie disponibilità, i cadaveri di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni delle quali l'ASL abbia certificato la non idoneità, di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento, o per le quali vi è stata la richiesta di cui al comma 5, per:

- a) il periodo di osservazione di cui al comma 2;*
- b) l'effettuazione del riscontro diagnostico, dell'autopsia o di altro provvedimento disposto dall'autorità giudiziaria."*

All'art. 15, c. 1:

"Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, disciplina con apposito regolamento:

a) i requisiti e le modalità generali per la presentazione della segnalazione certificata di inizio dell'attività funebre e per la realizzazione e la gestione delle strutture per il commiato;

b) le modalità con cui i comuni informano la cittadinanza riguardo alle differenti forme di sepoltura o cremazione e alle tariffe ad esse applicate nonché alla pubblicazione di un elenco delle imprese autorizzate operanti nel proprio territorio;

c) la graduazione in relazione alla gravità del fatto, delle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite all'articolo 7;

d) le strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei cadaveri, cui i comuni devono fare riferimento e i criteri per la ripartizione dei relativi oneri;

e) gli adempimenti conseguenti al decesso e i trattamenti sul cadavere;

f) i servizi cimiteriali, l'inumazione e tumulazione, le sepolture private nei cimiteri, le sepolture fuori dai cimiteri e la soppressione dei cimiteri, di cui all'articolo 9;

g) l'uniformazione degli orari delle camere mortuarie per i dolenti, degli orari delle sepolture e degli orari e delle modalità della consegna dei feretri;

h) i requisiti formativi di cui all'articolo 13."

- il regolamento di cui al punto precedente non è stato ancora emanato;

- all'interno del cimitero di Venaus vi è una camera mortuaria non avente le caratteristiche di obitorio;

- negli anni scorsi in occasione di rimozione di cadavere ordinata dalla Polizia Giudiziaria, si sono sempre utilizzate le strutture ospedaliere per le prestazioni di cui alla normativa citata;

- è pervenuta da parte dell'A.S.L. TO3, una proposta di convenzione per l'utilizzo delle camere mortuarie degli Ospedali di Susa ed Avigliana;

- la predetta convenzione prevede:

1. La messa a disposizione, per i comuni aderenti, delle citate strutture ospedaliere

2. La corresponsione di una tariffa, variabile a seconda della tipologia, da € 200,00 a € 500,00 per ogni salma accolta;

- Considerato che appare necessario aderire a tale convenzione per la garanzia delle funzioni previste per legge:

a) Deposito di osservazione

b) Camera autoptica

c) Obitorio

- Atteso che la bozza di convenzione non prevede oneri a carico dell'Amministrazione Comunale qualora la richiesta della camera mortuaria sia avanzata da familiari, ex art. 3 commi 5 e 6 L.R. 15/2011, dovendo essere questi ultimi a totale carico dei richiedenti;

- Rilevato che la proposta operativa ha ottenuto, come prescritto dall'art. 49, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei servizi interessati;

Visto l'art. 42, 2° comma, lettera "c", D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

UDITO il dibattito così sintetizzabile:

Con votazione espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti: n.

Astenuti: n.

Votanti: n.

Voti favorevoli: n.

Voti contrari: n.

DELIBERA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale:

1. Di approvare lo schema di convenzione tra ASL TO3 e i comuni aderenti, tra cui quello di Venaus, per l'utilizzo delle sale mortuarie dei presidi ospedalieri di Susa ed Avigliana, nella formulazione originaria proposta dall'Asl stessa ed allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, da sottoscrivere, in rappresentanza del Comune ed in applicazione del disposto dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000, da parte del Responsabile dell'area servizi;
2. Di dare atto che le eventuali spese derivanti dall'adozione del presente atto troveranno copertura negli appositi stanziamenti di Bilancio pluriennale;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00 con una seconda distinta votazione che dà il seguente esito:

Presenti: n.

Astenuti: n.

Votanti: n.

Voti favorevoli: n.

Voti contrari: n.

CONVENZIONE TRA L'A.S.L. TO3 DI COLLEGNO E I COMUNI DI..... PER L'UTILIZZO DELLE SALE MORTUARIE DEI PRESIDII OSPEDALIERI DI AVIGLIANA E SUSA – PERIODO DAL 01.01.2013 AL 31.12.2014.

TRA

l'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno, nel seguito denominata "A.S.L. TO3", P. Iva e C.F. 09735650013, nella persona del Dirigente Responsabile della Struttura Complessa proponente Direzione Sanitaria OO.RR. di Rivoli Dott. Roberto SACCO, nato a Torino (TO) il 08/09/1957, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede legale dell'Azienda in Via Martiri XXX Aprile n. 30 - Collegno (TO)

E

i Comuni di:

PREMESSO CHE

I Comuni in questione, ubicati nell'area territoriale di questa Azienda non dispongono, presso i propri cimiteri, di strutture adibite a Camera Mortuaria aventi le caratteristiche previste dal capo III del D.P.R. 10.09.1990 n° 285, visto l'art. 14 del citato D.P.R. che dispone che i depositi di Osservazione e gli Obitori possono essere istituiti dal Comune anche presso Ospedali ed altri Istituti

Sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici;

considerato che i Comuni afferenti al presidio ospedaliero di Avigliana dichiaratisi disponibili alla stipula della convenzione in questione risultano essere i seguenti:

.....OMISSIS.....

considerato altresì che i Comuni afferenti al presidio ospedaliero di Susa dichiaratisi disponibili alla stipula della convenzione in questione risultano essere i seguenti:

.....OMISSIS.....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

L' A.S.L. TO3 si impegna a mettere a disposizione dei Comuni in oggetto le Camere Mortuarie (Sala Osservazione, Cella Frigorifera, Sala Autoptica, Sale Ardent) dei Presidii Ospedalieri di Avigliana e Susa per il ricovero e la custodia delle salme, rinvenute cadavere in territorio comunale in cui il P.M. decida di non consegnare il corpo alla famiglia, per ulteriori accertamenti, nonché per l'espletamento di eventuali riscontri autoptici sulle medesime.

Sono di competenza dei Comuni lo svolgimento delle pratiche amministrative e l'emanazione di atti relativi a deposito, trasporto, autopsia, seppellimento ed altri trattamenti della salma disciplinati dal vigente Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10.09.1990 n° 285 Capi da I a VIII).

Nei casi di "abitazioni inadatte" nelle quali sia pericoloso mantenere le salme (non soggette al sequestro cautelativo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria) per il prescritto periodo di osservazione, si concederanno ai Comuni l'uso esclusivamente delle Sale Ardent.

(In questo caso il Sindaco dovrà inviare fax o lettera alla Direzione Sanitaria certificante l'abitazione inadatta).

ART. 2 – MODALITA'

- I Comuni provvedono, in proprio o tramite Ditte convenzionate o autorizzate dai familiari, al recupero delle salme dei rinvenuti cadavere sul loro territorio ed al loro conferimento presso le Camere Mortuarie dei PP. OO. di Avigliana e/o Susa.
- Le Forze dell'ordine e/o le Ditte di Onoranze Funebri incaricate alla rimozione del cadavere, devono contattare telefonicamente l'Operatore Tecnico della Direzione Sanitaria di turno o reperibile tramite i Centralini dei PP.OO. di Avigliana o Susa.

L'operatore tecnico di turno indicherà, in base alla divisione del territorio e alla disponibilità di posti nelle celle-frigo, quale sia l'Ospedale di riferimento. (Solo in caso di effettiva impossibilità di ricevere la Salma presso il Presidio Ospedaliero più vicino, la stessa sarà accolta nel secondo Presidio Ospedaliero).

- Le Ditte di O.F. incaricate dai Comuni al trasporto delle salme, devono recarsi presso le Camere Mortuarie dell' Ospedale di riferimento indicate dall'Operatore dell'A.S.L. TO 3 e depositare la salma su di una barella nell'apposita "Sala di Osservazione".

Negli orari di chiusura delle Camere Mortuarie, le Ditte di O.F. devono prima recarsi presso il Centralino/Portineria per il ritiro delle chiavi di accesso alle Camere Mortuarie – locale "Sala di Osservazione", previa

esibizione di un documento di riconoscimento e firma, nell'apposito registro, per il ritiro e la successiva riconsegna delle chiavi.

Copia del "verbale di rimozione" effettuato dalle Forze dell'Ordine, dovrà essere consegnata al Centralino o, se presente, direttamente all'Operatore Tecnico di Direzione Sanitaria.

In ogni caso dovranno essere forniti i dati anagrafici delle salme.

- Il personale addetto ai Centralini/Portinerie dei PP.OO. di Avigliana e Susa è tenuto alla debita compilazione in ogni sua parte dell'apposito registro per la consegna delle chiavi per l'utilizzo delle Sale di Osservazione presso le Camere Mortuarie da parte delle O.F. incaricate dai Comuni. Prima della consegna delle chiavi delle Camere Mortuarie comunque e sempre, dovrà essere avvisato telefonicamente l'Operatore Tecnico della Direzione Sanitaria in servizio o reperibile.

- In particolare l'A.S.L. TO3 autorizza le Ditte incaricate dai Comuni o dai familiari, a tal fine, all'utilizzo dei locali di "Osservazione Salme" dei PP.OO. di Avigliana e Susa.

Per ogni successiva esigenza a tale riguardo, interverranno gli Operatori dell'A.S.L. TO3 (eventuali richieste dei Medici Legali o delle Forze dell'Ordine di effettuare immediatamente esami esterni sulle salme, visite necroscopiche, salme in cella, visite dei parenti, se autorizzate dalle Forze dell'Ordine).

- Qualora la salma dovesse essere sottoposta a riscontro autoptico (Art. 37) o autopsia giudiziaria, gli Operatori dell'A.S.L. TO3 (negli orari di servizio o reperibilità) cureranno l'operatività ed il supporto tecnico ai Medici Legali o Anatomo-Patologi nell'indagine.

In caso di riscontro autoptico, non disposto dall'Autorità Giudiziaria, qualora venga cioè richiesto dal Medico Curante del deceduto (impossibilità di compilare la scheda ISTAT) la richiesta dovrà essere recapitata presso la Direzione Sanitaria del P.O. di riferimento. Sarà cura degli Operatori di Direzione Sanitaria inviare tale richiesta al servizio di Medicina Legale dell'A.S.L. TO3 sede di Collegno e curare le varie fasi di operatività e supporto tecnico.

- Solo al ricevimento del nulla osta da parte dell'Autorità Giudiziaria, gli Operatori dell'A.S.L. TO3 riconsegneranno la salma all'Impresa Funebre incaricata dai familiari o dal Comune per la vestizione e successiva esposizione del feretro presso le "Sale Ardentí" delle Camere Mortuarie fino al giorno del funerale. (Orario di visita delle "Sale Ardentí" Susa e Avigliana - tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00).

ART. 3 – CORRISPETTIVI

I Comuni si impegnano ad erogare le seguenti tariffe per i servizi effettivamente resi:

Euro 300,00 quale corrispettivo per l'utilizzo della Camera Mortuaria per il periodo di Osservazione, comprensivo di uso della cella frigorifera delle salme custodite a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e successivamente delle Sale Ardentí, determinato forfettariamente per ogni deposito di salma;

Euro 200,00 quale corrispettivo per l'utilizzo delle Camere Ardentí delle salme ricoverate in seguito a richiesta del Sindaco per abitazione inadatta, determinato forfettariamente per ogni deposito di salma;

Euro 500,00 quale corrispettivo per l'utilizzo della Camera Mortuaria per il periodo di Osservazione, comprensivo di uso della cella frigorifera, utilizzo della Sala Autopsie incluso lo smaltimento dei rifiuti e successivamente delle Sale Ardentí, determinato forfettariamente per ogni deposito di salma.

ART. 4 – LIQUIDAZIONE

Sulla base di periodica attestazione, a cura della Direzione Sanitaria dei presidi ospedalieri di Avigliana e Susa, dei servizi effettivamente resi, l'A.S.L. TO3 provvede all'emissione di regolare fattura da liquidare da parte dei Comuni entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura.

ART. 5 – ASSICURAZIONE

Ciascun Comune dovrà assicurare le necessarie rispettive coperture assicurative del personale incaricato a svolgere le attività oggetto della presente convenzione, sia per gli aspetti infortunistici, sia per quelli relativi a responsabilità civile.

ART. 6 – DURATA

La presente convenzione ha validità dal 01.01.2013 al 31.12.2014 e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti con apposito provvedimento.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato da ambo le parti contraenti, da notificarsi mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno 90 giorni.

ART. 7 – DECORRENZA

La presente convenzione esplica i suoi effetti tra le parti contraenti a decorrere dalla data di cui all'art. 6 anche qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva.

ART. 8 – MODIFICHE

Eventuali modifiche o integrazioni del presente disciplinare, concordate tra le parti contraenti, costituiranno oggetto in atti aggiuntivi ed integrativi alla presente convenzione con effetto dall' ultima sottoscrizione.

ART. 9 – RISERVATEZZA

L' A.S.L. TO3 e i Comuni si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivati dall' attività svolta, in ottemperanza a quanto disposto dal D. Lgs. 196/03.

Il personale dipendente dell' A.S.L. TO3, prestatore dell' attività disciplinata dalla presente convenzione, opera quale incaricato al trattamento dei dati in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Lgs. 196/03, in relazione alle operazioni di elaborazione dei dati personali e sensibili di cui venga a conoscenza durante l' espletamento dei compiti assegnatigli.

ART. 10 – CONTROVERSIE

Per ogni eventuale controversia insorgente tra le parti contraenti derivante dalla presente convenzione è competente il Foro di Torino.

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia alle norme generali vigenti in materia.

ART. 11 – REGISTRAZIONE

La presente convenzione, debitamente sottoscritta, è soggetta a registrazione solo in caso d' uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 26.04.1986 n° 131, con relativo onere a carico del richiedente.

Letto approvato e sottoscritto.

Collegno, lì

Per l'ASL TO3
Il Direttore Sanitario OO.RR. Rivoli
Dott. Roberto Sacco

Per il Comune di